



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



MINISTRY OF GREEN ECONOMY AND  
ENVIRONMENT

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**per**

**LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE**

**tra**

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**e**

**IL MINISTERO DELLA GREEN ECONOMY E DELL'AMBIENTE DELLA  
REPUBBLICA DI ZAMBIA**

**Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della Repubblica italiana (MASE) ed il Ministero della Green Economy e dell'Ambiente della Repubblica di Zambia (MGEE), di seguito denominati individualmente come "Partecipante" e congiuntamente come "i Partecipanti":**

**Tenendo conto** della Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. A/RES/70/1 *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile* e dei suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), interconnessi nell'ambito del pilastro "Pianeta";

**Considerato** l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 17, che rappresenta una piattaforma per rafforzare i mezzi di attuazione e sostenere il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile attraverso il consolidamento della cooperazione internazionale;

**Considerata** la rilevanza di alcuni specifici SDG e dei loro rispettivi target, che costituiscono una priorità per il mandato del MASE (in particolare: *SDG 6, SDG 7, SDG 12, SDG 13, SDG 15, SDG 17*);

**Considerato** che la Repubblica italiana e la Repubblica di Zambia sono parti delle seguenti Convenzioni: la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), adottata a New York il 9 maggio del 1992, e la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), adottata a Parigi il 14 ottobre 1994;

**Ricordando** che la 21<sup>a</sup> Conferenza delle Parti UNFCCC ha adottato l'Accordo di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016;

**Considerato** che l'articolo 4 dell'Accordo di Parigi e le Decisioni 1/CP.19, 1/CP.20 e 1/CP.21 della Conferenza delle Parti dell'UNFCCC, invitano tutte le parti a identificare e comunicare i propri Contributi Determinati a livello Nazionale (NDC);

**Tenendo conto** anche delle Strategie Nazionali e Piani d'Azione per la Biodiversità (NBSAP) sviluppati ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione sulla Diversità Biologica e dei Programmi d'Azione Nazionali (NAP) sviluppati in base agli articoli 9-15 della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione;

**Riconoscendo** che i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono multidimensionali e strettamente interconnessi e che l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile invita gli Stati membri e i loro partner a esplorare le connessioni tra obiettivi e target, sviluppando sinergie;

**Convinti** dell'urgenza di una rafforzata azione e cooperazione internazionale in materia di sviluppo sostenibile per permettere e sostenere l'attuazione dell'Agenda 2030 e delle suddette Convenzioni;

**Considerato** il Protocollo d'Intesa per la cooperazione in materia di vulnerabilità al cambiamento climatico, valutazione del rischio, adattamento e mitigazione tra i Partecipanti, firmato a Roma il 30 novembre 2018; e

**Richiamate** le precedenti positive esperienze di cooperazione tra i Partecipanti;

Hanno sottoscritto il seguente Protocollo d'Intesa (di seguito denominato MoU):

## **Articolo 1**

### **Finalità e campo di applicazione**

- 1.1 Questo MoU mira a rafforzare la cooperazione bilaterale per lo sviluppo sostenibile tra i Partecipanti.
- 1.2 Nell'ambito delle competenze dei Partecipanti, questo MoU opera in conformità con la CBD, l'UNFCCC e l'UNCCD, e con i seguenti SDG:
- Migliorare la gestione delle risorse idriche e proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua (SDG 6);
  - Promuovere l'accesso ad un'energia sostenibile, rinnovabile ed efficiente (SDG 7);
  - Favorire modelli di consumo e produzione sostenibili (SDG 12);
  - Rafforzare e coordinare gli sforzi per la lotta al cambiamento climatico ed affrontarne gli effetti avversi (SDG 13);
  - Proteggere, ripristinare e potenziare l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la gestione sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, il degrado del suolo e la perdita di biodiversità (SDG 15);
  - Rafforzare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile (SDG 17).
- 1.3 Nell'ambito e nei limiti di questo MoU, i Partecipanti potranno identificare consensualmente ulteriori obiettivi.

## **Articolo 2**

### **Iniziative congiunte**

- 2.1 I Partecipanti collaboreranno nell'attuazione delle seguenti iniziative:
- a) Sviluppo di misure efficaci di mitigazione e adattamento, attraverso il rafforzamento della resilienza ai cambiamenti climatici e il sostegno all'attuazione, al monitoraggio e alle attività di reporting dell'NDC;
  - b) Raccolta, analisi e diffusione di metodologie per l'osservazione e la misurazione degli impatti dei cambiamenti climatici su settori potenzialmente vulnerabili;
  - c) Miglioramento della valutazione del rischio e della gestione dei disastri;
  - d) Protezione della biodiversità e riduzione del degrado ambientale;
  - e) Promozione della gestione sostenibile delle foreste;
  - f) Promozione dell'uso sostenibile e integrato del suolo;
  - g) Promozione della gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche;
  - h) Trasferimento di tecnologie e creazione di competenze nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
  - i) Gestione sostenibile dei rifiuti e sviluppo dell'economia circolare;
  - j) Sviluppo di campagne di educazione e sensibilizzazione del pubblico sul cambiamento climatico globale e sullo sviluppo sostenibile;
  - k) Rafforzamento della partecipazione pubblica e scambio di buone pratiche sulle valutazioni ambientali.

2.2 Nell'ambito e nei limiti di questo MoU, i Partecipanti potranno identificare consensualmente ulteriori iniziative.

### **Articolo 3**

#### **Attività di cooperazione**

3.1 La cooperazione sarà basata sui principi di imparzialità, uguaglianza, reciprocità e interesse comune.

3.2 Le iniziative congiunte saranno portate avanti in particolare attraverso:

- La realizzazione di progetti e programmi congiunti;
- L'implementazione di progetti, programmi ed attività, tenendo in alta considerazione la partecipazione dei settori pubblico, privato e non-profit, ivi compresi, dove opportuno, università, enti di ricerca tecnica e scientifica, organizzazioni non governative, e istituzioni dei Paesi dei Partecipanti;
- La promozione di creazione e rafforzamento delle competenze e sviluppo di capacità (es. in materia di procedure di monitoraggio e valutazione), trasferimento tecnologico e assistenza tecnica;
- Lo scambio di informazioni e documentazione pertinente, incluse pubblicazioni, *expertise* e risultati di studi;
- Lo scambio di esperti, visite di delegazioni e tirocinanti, anche coinvolgendo università, centri di ricerca e consorzi universitari e interuniversitari;
- L'organizzazione di workshop, seminari e altri incontri congiunti;
- La promozione della partecipazione del settore privato e di iniziative di partenariato pubblico-privato;
- La realizzazione di programmi e progetti comuni di ricerca e sviluppo.

3.3 Nell'ambito e nei limiti di questo MoU, i Partecipanti potranno identificare consensualmente ulteriori attività di cooperazione.

### **Articolo 4**

#### **Coordinamento**

4.1 Al fine di assicurare la piena ed efficace attuazione delle disposizioni del presente MoU, i Partecipanti, entro trenta (30) giorni dal momento della sottoscrizione dello stesso, istituiranno un Comitato congiunto.

4.2 Il Comitato congiunto sarà composto da una delegazione di rappresentanti del MASE e da una delegazione di rappresentanti del MGEE.

4.3. Ciascun Partecipante nominerà un Capo Delegazione, che lo rappresenta. I membri delle delegazioni possono essere coadiuvati da esperti.

4.4 Il Comitato congiunto fornirà indirizzi e orientamenti generali per l'implementazione e la supervisione delle attività di cooperazione e adotterà le decisioni rilevanti per la loro realizzazione.

4.5 Nel corso della sua prima riunione, da convocarsi entro sei (6) mesi dalla sottoscrizione del presente MoU, il Comitato congiunto adotterà:

- (le proprie) Regole di procedura;
- i Principi Guida per il Meccanismo di Cooperazione Bilaterale, comprese le procedure finanziarie e un sistema di monitoraggio per valutare l'attuazione dei progetti *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*, con indicatori appropriati, con l'obiettivo di garantire "ownership", approccio orientato ai risultati, efficienza, trasparenza, responsabilità e rendicontazione delle iniziative.

4.6 Il primo Comitato congiunto stabilirà inoltre la frequenza delle riunioni, considerando che le stesse possono essere organizzate anche in modalità virtuale.

4.7 Il Comitato congiunto approverà anche un Piano di Lavoro che include progetti e attività con riferimento agli SDG e target a cui contribuiscono.

4.8 Nelle riunioni successive, il Comitato congiunto approverà attività dettagliate e progetti, inclusi relativi budget e cronoprogramma, da implementare e finanziare nell'ambito del presente MoU, nonché indicatori appropriati per monitorare la loro realizzazione; coordinerà l'attuazione delle attività e riesaminerà e valuterà sistematicamente lo stato, i progressi, i risultati raggiunti e le lezioni apprese dalle attività di cooperazione.

## **Articolo 5**

### **Mezzi di attuazione**

5.1 Dal presente MoU non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi relativi all'implementazione del presente MoU saranno sostenuti dai Partecipanti nei limiti della loro ordinaria disponibilità di spesa e senza alcun costo aggiuntivo per i bilanci di stato della Repubblica italiana e della Repubblica di Zambia.

5.2 Le proposte per la realizzazione di progetti ed attività, incluso il rispettivo sostegno finanziario, saranno approvate dal Comitato congiunto.

5.3 I Partecipanti presenteranno congiuntamente proposte di progetti, approvate dal Comitato congiunto, a Istituzioni Internazionali e Organizzazioni Multilaterali (tra cui Nazioni Unite, Unione Europea, Istituzioni Finanziarie Internazionali, Gruppo Banca Mondiale) al fine di mobilitare fondi addizionali per supportare i Partecipanti nella realizzazione di impegni stabiliti nell'ambito degli Accordi Ambientali Multilaterali di cui sono parte.

## **Articolo 6**

### **Responsabilità**

6.1 I Partecipanti istituiranno un meccanismo, ai sensi delle norme dei rispettivi ordinamenti nazionali, per garantire trasparenza nelle spese, nella rendicontazione e nel controllo contabile.

6.2 Tutte le risorse finanziarie allocate dal MASE su programmi, progetti e attività sviluppati secondo le disposizioni del presente MoU saranno soggette ad esenzione fiscale, se applicabile, nel rispetto della legislazione della Repubblica di Zambia e di qualsiasi altra norma applicabile.

## **Articolo 7**

### **Normativa vigente**

7.1 Il presente MoU non costituisce accordo internazionale implicante diritti ed obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente MoU deve essere intesa ed eseguita come un obbligo o un impegno legalmente vincolante dei Partecipanti.



7.2 Questo MoU sarà attuato nel rispetto delle legislazioni nazionali della Repubblica italiana e della Repubblica di Zambia, nonché del diritto internazionale applicabile e, per il MASE, degli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea.

## **Articolo 8**

### **Proprietà Intellettuale**

I diritti di proprietà intellettuale saranno rispettati e applicati dai Partecipanti nel corso delle attività di cooperazione realizzate nell'ambito del presente MoU, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. Qualora un'attività congiunta nell'ambito del presente MoU coinvolga diritti di proprietà intellettuale, i Partecipanti stabiliranno reciprocamente, per iscritto e in anticipo, cosa costituisce un diritto di proprietà intellettuale e la sua adeguata ed efficace protezione.

## **Articolo 9**

### **Protezione dei dati personali**

Nessuna informazione riguardante individui, o informazione che ne consenta l'identificazione, sarà trasmessa a terzi ovvero trattata in modo incompatibile con gli scopi del presente MoU senza il consenso scritto del Partecipante da cui tale informazione è stata ricevuta.

## **Articolo 10**

### **Confidenzialità**

Tutte le informazioni concordate tra i Partecipanti in materia di riservatezza saranno trattate come tali, a meno che un Partecipante non acconsenta per iscritto a rinunciare al diritto alla riservatezza su determinate informazioni. L'obbligo di riservatezza sussiste nonostante la cessazione del presente MoU.

## **Articolo 11**

### **Notifica**

Le comunicazioni previste dal presente MoU saranno considerate effettive quando saranno recapitate ai seguenti indirizzi:

Per il Ministero della Green Economy e dell'Ambiente:


Corner of John & Nationalist Roads  
P.O Box 30147  
LUSAKA  
Email: kasiku.akakulubelwa@mgee.gov.zm

Per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147  
ROMA  
Email: AEI-1@mase.gov.it

## **Articolo 12**


### **Disposizioni finali**



- 12.1 Le disposizioni del presente MoU possono essere modificate in forma scritta con il consenso reciproco dei Partecipanti.
- 12.2 Il presente MoU entra in vigore alla data della firma e rimarrà valido per un periodo di cinque (5) anni, a meno che uno dei Partecipanti non notifichi all'altro la propria intenzione di porvi fine almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza prevista.
- 12.3 La conclusione del presente MoU non pregiudica il completamento delle attività già avviate alla data della conclusione, salvo diversa decisione dei Partecipanti.
- 12.4 I Partecipanti possono rinnovare il presente MoU per ulteriori periodi di cinque (5) anni, per iscritto e previo mutuo consenso.
- 12.5 Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o nell'attuazione del presente MoU sarà risolta in via amichevole attraverso consultazioni dirette o negoziati tra i Partecipanti.

Firmato a Lusaka, il 20 luglio 2024, in due (2) copie originali nelle lingue italiano e inglese, facenti tutte ugualmente fede.


**Per il Ministero dell'Ambiente e  
della Sicurezza Energetica della  
Repubblica Italiana**



S.E. Enrico De Agostini

Ambasciatore d'Italia in Zambia

**Per il Ministero della Green  
Economy e dell'Ambiente della  
Repubblica dello Zambia**



On. Mulambo Haimbe

Ministro degli Affari Esteri e della  
Cooperazione Internazionale